

Codice A1706B

D.D. 15 maggio 2024, n. 371

Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma di "Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria". Impegno di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2024. Bilancio di previsione finanziario 2024-...



ATTO DD 371/A1706B/2024

DEL 15/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del Programma di "Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria". Impegno di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2024. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024.

Premesso che:

la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equi ordinati, mentre nel caso del in house providing, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;

il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “obiettivi comuni” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti;

la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle parti potrebbe corrispondere all’altra nell’ambito della attività previste dall’accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle parti sia accompagnata dall’obbligo di rendicontazione;

la l.r. 39/80 rubricata “Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli” ha istituito i Servizi Antisofisticazioni Vinicole;

la l.r. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale” abrogando la precedente l.r. 39/80 (mantenendo vivi tutti gli atti amministrativi adottati in sua attuazione, ex art. 109 “disposizioni transitorie” l.r. 1/2019), con il Titolo V “Contrasto alle frodi”, ha provveduto a istituire, presso l’Ufficio di Coordinamento previsto all’art. 53 della medesima legge e incardinato in organico al Settore A1706B, il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA), ricostituendo “un sistema di contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali, e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti”;

con la DGR 7-8516/2024/XI del 30 Aprile 2024 è stato approvato il “Programma d’intervento del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare per l’anno 2024”;

la l.r. n. 18 del 26 settembre 2016 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)”, definisce gli ambiti di attività dell’Agenzia, in particolare l’articolo 4 “Attività istituzionali” definisce il perimetro delle attività dell’ARPA tra le quali, al comma 1 lettera b) si annovera: - attività di supporto e assistenza agli enti di cui all’articolo 2, comma 3, nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche.

Lo statuto dell’ARPA, adottato con DDG 66 del 13.10.2017 e approvato con DGR 45-5808 del 20.10.2017, all’art. 2 del capo I definisce finalità e i principi d’azione, tra i quali figura:

- comma 1. ARPA Piemonte svolge l’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di sviluppo sostenibile, di mantenimento e miglioramento sostanziale e misurabile dell’ambiente e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, attraverso le attività istituzionali di cui all’art. 4. della legge regionale n. 18/2016, in coordinamento con la Regione Piemonte e le Autorità Competenti;
- comma 2. ARPA Piemonte svolge le attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 comma 3 della legge regionale n.

18/2016 in tema di conflitto di interessi e di imparzialità dell'Agenzia.

Ai sensi dell'articolo 2 della citata l.r. 18/2016 l'ARPA:

- comma 2. concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;
- comma 3. svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

Le attività svolte dai SAA ai sensi del titolo V “Contrasto alle frodi” della l.r. 1/2019 prevedono un novero d'operazioni i cui temi, benché inerenti alla tutela delle produzioni agroalimentari espongono profili pertinenti tanto alla tutela dell'ambiente, qualora le attività vertano verso il rilevamento dei residui di fitofarmaci (acqua di risaia, uve, etc.), quanto agli aspetti di salubrità, qualora l'attività si orienti verso il rilevamento delle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti agroalimentari o delle sostanze correlate alla loro produzione e/o stoccaggio e/o commercializzazione, con particolare attenzione a elementi tossici e/o inquinanti: metanolo, residui metalli pesanti. In particolare, i metalli pesanti (rame, zinco, piombo) possono avere un'origine da matrice ambientale (assorbimento di oligominerali presenti sul suolo o contaminazione da fitofarmaci);

le funzioni di cui al paragrafo precedente, sviluppate in ottica collaborativa e d'integrazione delle rispettive competenze, si caratterizzano per il comune interesse legato agli aspetti di salute pubblica aprendo ambiti di sviluppo per un proficuo interscambio cooperativo tra le funzioni previste dal titolo V dell'art. 1/2019 e quelle statutarie dell'Agenzia dell'ambiente citate ai paragrafi precedenti;

sulla scorta di queste e altre considerazioni la Regione Piemonte e l'ARPA nel 2015 attraverso la deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2015, n. 21-2320 (Affidamento a titolo gratuito del servizio di analisi chimico fisiche di campioni di vino e di mosti ad Arpa Piemonte.) avevano avviato un rapporto di collaborazione concretizzato con Determina Direttoriale n. 713 del 2 novembre 2015 della Direzione Agricoltura e Cibo d'approvazione di una convenzione annuale senza alcuna compartecipazione alle spese analitiche da parte della Regione Piemonte;

la convenzione di cui al paragrafo precedente, annualmente rinnovata sino al 2022 è cessata nel 2023 e non più confermata per il 2024 causa carenza di fondi da parte dell'Agenzia (il mutato inquadramento normativo correlato all'istituzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Ambientali – LEPTA – ha implicato ex lege, il reindirizzamento delle disponibilità finanziarie dell'Ente al raggiungimento dei LEPTA);

stante i vincoli imposti dalla nuova normativa, il Settore A1706B ritiene opportuno non perdere l'esperienza maturata ma proseguirla con strumenti normativi che consentano la parziale compartecipazione della Regione Piemonte alle spese sostenute dall'ARPA per l'erogazione dei servizi analitici d'interesse comune e di pubblico interesse, così come previsto dagli accordi ex art. 15 della l. 241/90 e argomentato ai paragrafi precedenti. Regione Piemonte e ARPA Piemonte hanno a tal fine sviluppato un progetto denominato “Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria” caratterizzato da un novero di analisi e di volumi campionati ridotto rispetto alla precedente convenzione ma funzionale al raggiungimento:

- da parte della Regione Piemonte, grazie ai dati analitici e alle conseguenti dichiarazioni di conformità forniti da ARPA Piemonte, degli obiettivi posti dal Titolo V “Contrasto alle frodi agroalimentari” della l.r. 1/2019 relativamente ai compiti di vigilanza sulla conformità dei prodotti viti-enologici rispetto alle norme vigenti e agli specifici disciplinari di produzione, intercettare le pratiche d’adulterazione, contraffazione e sofisticazione delle produzioni enologiche;
- da parte dell’ARPA, grazie alla capillare attività di campionamento distribuita nell’intero territorio regionale di aree produttive vitivinicole, degli obiettivi di monitoraggio delle aree le cui vocazioni produttive e tecniche produttive espongono elementi d’interesse comune sia ambientale e sanitario che di tutela delle produzioni e della salubrità.

il progetto “Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria”, coinvolge il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare della Regione Piemonte, presso il Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte e il Laboratorio Specialistico Nord Ovest - Dipartimento di Torino e Direzione Tecnica dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte e si sviluppa tramite attività coordinate tra le parti.

Ribadito altresì che:

- l’oggetto del presente accordo risponde all’interesse comune delle parti che intervengono alla stipula, atteso che l’attività così come i risultati sono utili a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività rientrando nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;
- le attività previste dall’accordo, per quanto di competenza dell’Istituto, sono riconducibili all’art. 2 comma 1 e 2 dello statuto dell’ARPA e al comma 2 e 3 dell’articolo 2 della l.r. 18/2016, specificati nei precedenti paragrafi.

Rilevate le comuni finalità dell’ARPA e della Regione in ordine alla tutela pubblica e alle specifiche competenze possedute in materia di ricerca e tutela della salute da entrambe gli Enti.

Preso atto che l’attuazione del Titolo V “Contrasto alle frodi” costituisce perseguimento d’interesse pubblico.

Preso atto del progetto “Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria” elaborato da Regione Piemonte e ARPA e concordato tra le parti tramite mail del 11 marzo 2024 e del 25 marzo 2024 che è integralmente assorbito nel testo dell’accordo di partenariato orizzontale al fine di produrre un unico testo senza allegati agevolandone così la consultazione.

Reputato opportuno:

- stipulare un accordo organizzativo di partenariato orizzontale che definisca attività, tempi, procedure e modalità di coordinamento per lo sviluppo del progetto denominato "Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria";
- definire, in ottica collaborativa e di reale condivisione di compiti e responsabilità, una quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall’istituto a parziale partecipazione dei costi affrontati.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo organizzativo di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca - Settore A1706B – Servizi di sviluppo e controlli in agricoltura presso il quale è incardinato il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare regionale e l'ARPA Piemonte – Laboratorio Nord Ovest di Grugliasco per la realizzazione del progetto “Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria.”.

Preso atto che durante gli incontri tenutisi tra ARPA e Regione Piemonte per la definizione dell'accordo di partenariato orizzontale, e in particolare durante la riunione del 5 dicembre 2023 presso l'Agenzia, la medesima ha forfettariamente valutato in euro da 109.000,00 a 183.000,00 a seconda del novero di analisi da effettuare le spese che dovrà effettivamente sostenere per lo svolgimento delle attività previste a suo carico, comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato (sottratto ad altre attività), attività di consulenza.

Preso atto che all'epoca della valorizzazione dell'impegno era previsto lo svolgimento analisi su circa 200 campioni, e che pertanto la rimodulazione dei campioni a 60 riduce proporzionalmente l'impegno finanziario tra i 32.700,00 euro e i 54.900,00 euro.

Atteso di optare per il novero minimo di analisi, ovvero per una spesa forfettaria prevista da parte di ARPA di circa 32.700,00 euro per 60 campioni.

Rilevato che per la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo organizzativo di partenariato orizzontale, è opportuno prevedere un impegno regionale di euro 15.000,00 quale compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'Agenzia per la realizzazione del progetto “Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria.”.

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i, in particolare l'Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)”.

Vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate".

Vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026".

Vista la DGR 5-8361 del 27 marzo 2024 “Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”.

Vista la comunicazione prot. n. 7754/A1700A del 29 marzo 2024 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza, il Dirigente del Settore A1706B - Servizi di Sviluppo e

Controlli per l'Agricoltura, Dott. Paolo Aceto, ad adottare provvedimenti d'impegno nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024.

Visto il DPR n. 633 del 1972, in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 4, per il quale le attività svolte in collaborazione nell'ambito di un accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Stabilito che l'importo complessivo di euro 15.000,00 per l'anno 2024, di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'ARPA Piemonte per l'attuazione dell'accordo di partenariato orizzontale per la realizzazione del progetto "Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria", trova copertura finanziaria con le risorse iscritte in competenza sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – annualità 2024.

Ritenuto di impegnare euro 15.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024 - in favore dell'ARPA Piemonte (cod. soggetto 39956) con sede in Via Pio VII 9 - 10135 Torino (TO) Codice Fiscale e P.IVA 07176380017 – quale quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'istituto a parziale compartecipazione dei costi affrontati per attuazione dell'accordo di sviluppo del progetto "Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria".

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2024, euro 15.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che la relativa obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Stabilito che la liquidazione di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2024 in favore dell'ARPA Piemonte sarà effettuata nell'esercizio 2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo di partenariato orizzontale, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili e in applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4, 7 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- vista la DGR n. 38-6152 del 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".;
- dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- preso atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. 33/2013;
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

determina

- di approvare lo schema di Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e ARPA Piemonte per la realizzazione del progetto “Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto Accordo

organizzativo di partenariato orizzontale, prevede un impegno regionale di complessivi 15.000,00 euro quale compartecipazione alle spese sostenute dall'istituto per la realizzazione del progetto e forfettariamente valutate in circa 32.700,00 euro comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato, attività di consulenza;

- di impegnare euro 15.000,00 (fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 138877/2024 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026 - annualità 2024 - in favore dell'ARPA Piemonte (cod. soggetto 39956) con sede in Via Pio VII 9 - 10135 Torino (TO) Codice Fiscale e P.IVA 07176380017 quale quota di compartecipazione alle spese effettivamente sostenute dall'istituto a parziale compartecipazione dei costi affrontati per attuazione del progetto "Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria".

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2024, euro 15.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che la liquidazione di euro 15.000,00 sul capitolo di spesa 138877/2024 in favore dell'ARPA Piemonte sarà effettuata, nell'esercizio 2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo organizzativo, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dall'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) comma 3 della legge regionale 14/2014 la sottoscrizione del presente accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario: dell'ARPA Piemonte con sede in Via Pio VII 9 - 10135 Torino (TO) Codice Fiscale e P.IVA 07176380017.

Importo: euro 15.000,00 fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i..

Dirigente responsabile: dott. Paolo Aceto

Modalità individuazione beneficiario: Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 e art. 22 l.r. 14/2014.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.

61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. accordo_di_partenariato_RP_ARPA.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo organizzativo di partenariato orizzontale tra Regione Piemonte e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per la realizzazione del progetto “Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria”

Premesso che:

– la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

– con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra Enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

– lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equiordinati, mentre nel caso dell'

in house providing, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;

– il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “*obiettivi comuni*” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “*sinergica convergenza*” su attività di interesse comune, **pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di stato n. 2381/2021)**. L'ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di **soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti**;

– la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti. Le obbligazioni concernenti il contributo economico che una delle Parti potrebbe corrispondere all'altra nell'ambito della attività previste dall'accordo non devono essere configurabili come prestazioni in rapporto di sinallagmaticità. Si rende, quindi, necessario che gli oneri economici a carico di una delle Parti sia accompagnata dall'obbligo di rendicontazione;

considerato che:

La l.r. 39/80 rubricata “*Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli*” ha istituito i Servizi Antisofisticazioni Vinicole.

La l.r. 1/2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale*” abrogando la precedente l.r. 39/80 (mantenendo vivi tutti gli atti amministrativi adottati in sua attuazione, ex art. 109 “*disposizioni transitorie*” l.r. 1/2019), con il

Titolo V *“Contrasto alle frodi”*, ha provveduto a istituire, presso l'Ufficio di Coordinamento previsto all'art. 53 della medesima legge e incardinato in organico al Settore A1706B, il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare (SAA), ricostituendo *“un sistema di contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali, e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti”*.

La l.r. n. 18 del 26 settembre 2016 *“Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)”*, definisce gli ambiti di attività dell'Agenzia, in particolare l'articolo 4 *“Attività istituzionali”* definisce il perimetro delle attività dell'ARPA tra le quali, al comma 1 lettera b) si annoverano:

- *attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche.*

Lo statuto dell'ARPA, adottato con DDG 66 del 13.10.2017 e approvato con DGR 45-5808 del 20.10.2017, all'art. 2 del capo I definisce finalità e i principi d'azione, tra i quali si annoverano:

- *comma 1. ARPA Piemonte svolge l'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di sviluppo sostenibile, di mantenimento e miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, attraverso*

le attività istituzionali di cui all'art. 4. della legge regionale n. 18/2016, in coordinamento con la Regione Piemonte e le Autorità Competenti.

- comma 2. ARPA Piemonte svolge le attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 della legge regionale n. 18/2016 in tema di conflitto di interessi e di imparzialità dell'Agenzia.

Ai sensi dell'articolo 2 della citata l.r. 18/2016 l'ARPA:

- comma 2. concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.

- comma 3. svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

Le attività svolte dai SAA ai sensi del titolo V “*Contrasto alle frodi*” della l.r. 1/2019 prevedono un novero d'operazioni i cui temi, benché inerenti alla tutela delle produzioni agroalimentari espongono profili pertinenti tanto alla tutela dell'ambiente, qualora le attività vertano verso il rilevamento dei residui di fitofarmaci (acqua di risaia, uve, etc.), quanto agli aspetti di salubrità, qualora l'attività si orienti verso il rilevamento delle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti agroalimentari o delle sostanze correlate alla loro produzione e/o

stoccaggio e/o commercializzazione, con particolare attenzione a elementi tossici e/o inquinanti: metanolo, residui metalli pesanti. In particolare, i metalli pesanti (rame, zinco, piombo) possono avere un'origine da matrice ambientale (assorbimento di oligominerali presenti sul suolo o contaminazione da fitofarmaci). Le attività di cui al paragrafo precedente, sviluppate in ottica collaborativa e d'integrazione delle rispettive competenze, si caratterizzano per il comune interesse legato agli aspetti di salute pubblica aprendo ambiti di sviluppo per un proficuo interscambio cooperativo tra le funzioni previste dal titolo V della l.r. 1/2019 e le funzioni statutarie dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Piemonte citate ai paragrafi precedenti.

Sulla scorta di queste e altre considerazioni la Regione Piemonte e l'ARPA nel 2015 attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-2320 del 26 ottobre 2015 "*Affidamento a titolo gratuito del servizio di analisi chimico fisiche di campioni di vino e di mosti ad Arpa Piemonte.*" avevano avviato un rapporto di collaborazione concretizzato con Determina Direttoriale n. 713 del 2 novembre 2015 della Direzione Agricoltura e Cibo d'approvazione di una convenzione annuale senza alcuna compartecipazione alle spese analitiche da parte della Regione Piemonte. Tale convenzione, annualmente rinnovata sino al 2022 è cessata nel 2023 e non più confermata per il 2024 causa carenza di fondi da parte dell'Agenzia (il mutato inquadramento normativo correlato all'istituzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Ambientali – LEPTA – ha implicato *ex lege*, il reindirizzamento delle disponibilità finanziarie dedicate all'attività).

Considerato opportuno non perdere l'esperienza maturata ma proseguirla con presupposti simili ma con strumenti normativi che consentano la parziale

compartecipazione della Regione Piemonte alle spese sostenute dall'ARPA per l'erogazione dei servizi analitici d'interesse comune e di pubblico interesse, così come previsto dagli accordi ex art. 15 della L. 241/90 e argomentato ai paragrafi precedenti, la Regione e ARPA Piemonte hanno sviluppato un progetto di sviluppo denominato "*Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria*" caratterizzato da un novero di analisi e di volumi campionati ridotto rispetto alla precedente convenzione ma funzionale al raggiungimento:

1) da parte della Regione Piemonte, grazie ai dati analitici e alle conseguenti dichiarazioni di conformità forniti da ARPA Piemonte, degli obiettivi posti dal Titolo V "*Contrasto alle frodi agroalimentari*" della l.r. 1/2019 relativamente ai compiti di vigilanza sulla conformità dei prodotti vitivinicoli rispetto alle norme vigenti e agli specifici disciplinari di produzione, intercettare le pratiche d'adulterazione, contraffazione e sofisticazione delle produzioni enologiche.

2) da parte dell'ARPA, grazie alla capillare attività di campionamento distribuite nell'intero territorio regionale di aree produttive, degli obiettivi di monitoraggio delle aree produttive vitivinicole ed enologiche le cui tecniche produttive espongono elementi d'interesse comune sia ambientale e sanitario che di tutela delle produzioni e della salubrità.

il progetto coinvolge il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare della Regione Piemonte, presso il Settore A1706B Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte e il Laboratorio Specialistico Nord Ovest - Dipartimento di Torino e Direzione Tecnica dell'Agenzia

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte e si sviluppa tramite attività coordinate tra le parti.

Al fine d'attuare il predetto Progetto, la Regione Piemonte e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, individuano nell'accordo, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, il modulo procedimentale idoneo al miglior perseguimento dei rispettivi e comuni fini istituzionali;

Ribadito altresì che:

l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse sui risvolti relativi alla salubrità e all'ambiente che talune tecniche agronomiche produttive, lecite o illecite, possono possedere e che rientrano nelle finalità istituzionali e di ricerca di entrambi gli Enti;

In considerazione delle su esposte premesse,

AI SENSI DEL art. 15 della Legge 241/1990,

TRA

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, nella persona del Responsabile pro tempore dott. Paolo Aceto, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Palazzo Unico in Piazza Piemonte, 1 10127 Torino.

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (nel seguito **ARPA Piemonte** o **Agenzia**), con sede in Via Pio VII 9 - 10135 Torino (TO), legalmente rappresentata dall'ing. Secondo BARBERO, nella sua qualità di Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 13 febbraio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Arpa Piemonte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione delle attività che il SAA incardinato presso il Settore regionale A1706B e il Laboratorio Specialistico Nord Ovest - Dipartimento di Torino ARPA svolgeranno per l'attuazione del Progetto *"Analisi di prodotti enologici per la tutela della salute pubblica e la prevenzione sanitaria"*.

Art. 2 – Coordinamento delle attività

Le Parti individuano quali coordinatori delle attività di cui all'art. 3:

- per la Regione Piemonte, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, il coordinatore del SAA, dott. **Marco Martino**;
- per l'ARPA, il responsabile Laboratorio Specialistico Nord Ovest - Dipartimento di Torino – dott. **Marco Fontana**.

In caso di ulteriori approfondimenti sulla gestione e realizzazione delle attività, le Parti potranno avvalersi di altri esperti da individuare a seconda delle specifiche necessità.

Art. 3 – Programma delle attività

Nell'ambito delle attività ispettive e di controllo proprie del Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare previste dalla legge regionale 22 gennaio 2019 n.1, il medesimo procede al prelievo, sull'intero territorio regionale, di diversi campioni di vino e mosto per sottoporli ad analisi chimiche volte a verificarne la conformità alle normative vigenti.

Il Servizio Antisofisticazioni Agroalimentare, sulla base dell'accordo provvede a:

- rivalutare i parametri costituenti il set analitico standard al fine di espungere i parametri obsoleti privi di valore euristico in relazione alle pratiche di sofisticazione, adulterazione e contraffazione dei prodotti enologici e all'ambiente (ad es. ceneri e alcalinità delle ceneri);
- ripерimetrare il set analitico standard al fine di concorrere all'ottimizzazione delle procedure di laboratorio;
- individuare, aree produttive vitivinicole il cui monitoraggio espone elementi d'interesse comune;

ARPA Piemonte, nell'ambito delle attività di valutazione dati provvede a:

- effettuare le analisi dei parametri riportati nella tabella del paragrafo seguente sui campioni di vino e mosto ricevuti finalizzate alla verifica della certificazione d'idoneità e del rispetto dei limiti di legge per alcuni parametri definiti all'articolo successivo.

Art. 4 - Elenco determinazioni analitiche

Nella tabella sottostante sono dettagliate le prestazioni che ARPA Piemonte eseguirà sui campioni oggetto della convenzione indicate con la propria codifica.

U.RP.M937 - Acidità totale;

U.RP.M938 - Acidità volatile;

U.RP.M939 - Solforosa totale e libera;

U.RP.M017 – pH;

U.RP.M936 - Titolo alcolometrico;

U.RP.M692 – Metanolo;

U.RP.M739 - Rame e Zinco;

U.RP.M738 – Piombo;

U.RP.MA054 - Estratto secco totale;

U.RP.MA053 - Glucosio + Fruttosio e Titolo alcolometrico potenziale;

U.RP.MA055 - Estratto non riduttore (metodo da calcolo);

U.RP.MA050 - Densità relativa a 20°C;

U.RP.MA056 – Sovrapressione;

U.RP.MA052 - Titolo alcolometrico volumico totale;

U.RP.MA049 - Caratteri organolettici.

Art. 5 – Modalità e procedure di conferimento campioni e delle analisi

Il SAA durante le attività di competenza preleva i campioni di vino e mosto che, adeguatamente sigillati e accompagnati da verbali di prelievo sono consegnati all'ARPA, unitamente al verbale di prelievo, la quale svolge le analisi:

- *analisi standard*: si compongono delle determinazioni analitiche necessarie alla verifica e del certificato d'idoneità rilasciato dagli enti preposti e del rispetto dei limiti di legge;
- *analisi non ripetibili*: ossia analisi svolte alla presenza del perito di parte e non revisionabili.

Il numero di massimo di campioni annuo da analizzare è definito in 60 (sessanta).

Le unità campionarie consegnate al laboratorio sono costituite da doppia o tripla aliquota composta ognuno da una bottiglia da 0,75 lt anche al fine di consentire l'analisi in doppio. Le prestazioni analitiche oggetto della presente convenzione sono effettuate da Arpa Piemonte avvalendosi delle risorse strumentali di cui dispone.

I campioni di vino e mosti da sottoporre ad analisi sono consegnati dal SAA presso gli sportelli di Grugliasco o presso le sedi Arpa Piemonte più in prossimità del punto di prelievo.

La refertazione dei campioni avviene entro 45 giorni dalla data di consegna del campione presso il laboratorio specialistico del nord ovest di Grugliasco. In condizioni particolari ARPA e Regione possono concordare, su un numero limitato di campioni, una refertazione più veloce per esigenze particolari legate alla tipologia di prodotto campionato.

In caso di analisi non ripetibili il SAA concorda con i laboratori la data di apertura dei campioni e i laboratori trasmettono il referto entro 30 giorni lavorativi.

La documentazione relativa ai campioni pervenuti è conservata da Arpa Piemonte fino all'avvenuta comunicazione della fine del procedimento da parte del SAA.

I risultati delle analisi dovranno intendersi quali informazioni riservate di cui solo entrambe le Parti possono disporre.

Al termine di ogni anno è redatta una relazione sui risultati analitici frutto delle attività svolte in applicazione dell'accordo.

La relazione viene presentata al SAA per valutare la possibilità di implementazione del numero di campioni e/o del set analitico.

A conclusione dell'accordo, si effettuerà una valutazione complessiva dei dati ottenuti per consolidare le attività sia in termini di numero di campioni sia in termini di parametri analitici.

Art. 6 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha **durata annuale** a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario, salvo recesso unilaterale comunicato almeno 60 giorni prima del termine dell'accordo.

Escludendosi il rinnovo tacito, l'Accordo potrà essere rinnovato per pari periodo previo scambio di comunicazione scritta tra le Parti da presentare almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell'Accordo.

Alla scadenza dell'accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o concordate in sede di coordinamento durante il periodo di validità dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nella medesima sede.

Art. 7 – Spese

In relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo le Parti contribuiscono alle attività mediante le proprie risorse.

La Regione Piemonte metterà a disposizione **Euro 15.000,00** (annui) a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute da ARPA Piemonte nelle attività svolte durante la collaborazione.

Tale somma sarà liquidata in unica soluzione previa relazione sulle attività svolte ed emissione di nota di debito. Ai sensi del combinato degli artt. 1 e 4, del DPR n.

633 del 1972, le attività svolte in collaborazione nell'ambito del presente accordo sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

L'onere finanziario sostenuto da Regione Piemonte, in relazione al presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta una compartecipazione a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute da ARPA Piemonte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, forfettariamente quantificate in circa 40.000,00 euro (annui) comprensive di analisi, consumabili, composizione e stoccaggio aliquote, strutture e personale impiegato, attività di consulenza e gestione delle competenze relative all'art. 15 L. 689/81.

Art. 8 - Riservatezza e utilizzo congiunto dei prodotti dell'Accordo

L'Agenzia, in qualità di responsabile esterno, si impegna a garantire alla Regione il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni, i prodotti e quant'altro deriverà dalle attività oggetto del presente accordo, e a non divulgare le citate informazioni a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta della Regione, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo dando scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. 679/2016.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito alla cessazione dell'Accordo.

I dati, di natura esclusivamente analitica, anonimizzati e svincolati da qualsiasi riferimento alle attività di PG, derivanti dall'attuazione del presente Accordo, possono essere elaborati e utilizzati per il soddisfacimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 9- Trattamento dei dati personali (anche in riferimento all'origine dei campioni pervenuti)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, e per gli adempimenti alla stessa connessi, in ottemperanza alle condizioni previste dal GDPR relativo alla protezione delle persone.

Ciascuna Parte presta il proprio consenso alla controparte relativamente al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le sole finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, e in particolare tutte quelle relative alle analisi eseguite, durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano a utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate a evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche

accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria d'istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile pro-tempore del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, domiciliato presso la sede operativa del Settore in via Nizza 330 – Torino.

Art. 10– Modifiche

Il presente accordo può essere modificato, nelle sue parti tecniche e non essenziali, mediante intesa scritta tra le Parti, su richiesta motivata di una di esse. Quanto non previsto dal presente accordo sarà oggetto di eventuali successivi accordi definiti preventivamente dai coordinatori delle attività.

Articolo 11 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo operativo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990.

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere fra le Parti circa l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico e contabile, e che non potesse venire

risolta in via amichevole, sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo
ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del
D.P.R. 131/1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del
DPR 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I, articolo 2. Le spese per
l'imposta di bollo sono assolte dall'Agenzia, in modo virtuale con autorizzazione
dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino - n. 90 BV Prot.
2022/33437.

*Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel
suo insieme, e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7
agosto 1990 n. 241.*

Per la Regione Piemonte
Settore servizi di sviluppo e
controlli per l'agricoltura

Il Dirigente dott. Paolo Aceto

Per l'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale Piemonte
Il Direttore Generale
Ing. Secondo BARBERO

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 371/A1706B/2024 DEL 15/05/2024**

Impegno N.: 2024/17701

Descrizione: ACCORDO ORGANIZZATIVO DI PARTENARIATO ORIZZONTALE TRA REGIONE PIEMONTE E ARPA, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 E ART. 22 L.R. 14/2014

Importo (€): 15.000,00

Cap.: 138877 / 2024 - SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ANTISOFISTICAZIONI AGROALIMENTARI - ARTT. 53, 54 E 55 L.R. 1/2019

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Soggetto: Cod. 39956

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare